

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE
CIVILI - LAVORO - PREVIDENZA
TRIBUNALE DI TRAPANI**

Questo protocollo trova la sua genesi nella necessità di uniformare il modello di trattazione delle udienze in una ottica di collaborazione e di sinergia tra i Magistrati e l'Ordine degli Avvocati di Trapani

NORME GENERALI PER TUTTI I PROCEDIMENTI

Articolo 1- Costituzione delle parti ed adempimenti connessi.

- 1.- Il difensore della parte chiamata in giudizio avrà cura ove possibile ed al fine di assicurare l'effettiva conoscenza dei propri scritti difensivi tanto al Giudice quanto alle controparti, di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa.
- 2.- Nell'ipotesi di costituzione nel giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione della causa quando ciò sia compatibile con gli orari di udienza e di ricezione degli atti da parte della cancelleria.
- 3.- Al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio, il difensore curerà il deposito di copia degli atti in numero almeno eguale a quello delle parti in causa.

Articolo 2 - Trattazione delle udienze.

- 1.- Tutte le udienze avranno inizio nelle ore e nei giorni previsti dalle tabelle; per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168 bis - 5° comma - c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire la loro adeguata, effettiva e decorosa trattazione.
- 2.- Le udienze saranno organizzate per fasce orarie per gruppi di cause e/o per singola ora la specifica causa.
- 3.- Le fasce orarie iniziali dell'udienza di trattazione –indicativamente sino alle ore 10,30– saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di prima comparizione delle parti, udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause di particolare semplicità).
- 4.- Nella determinazione dell'orario di udienza di rinvio, il giudice dovrà tenere conto della prevedibile durata della udienza. In ogni caso non potranno essere fissate udienze nelle ore pomeridiane, salvo la sussistenza di esigenze straordinarie e previo accordo con le parti.
- 5.- Le cancellerie cureranno l'affissione del ruolo di udienza almeno con due giorni di anticipo in maniera tale da fare conoscere l'ordine e l'orario della trattazione delle cause. Tali ruoli nello stesso termine saranno trasmessi anche all'Ordine degli Avvocati per darne la opportuna conoscenza agli iscritti.
- 6.- Nelle udienze di prova, l'assunzione dei diversi mezzi istruttori sarà fissata ad orari predeterminati garantendo un tempo adeguato per l'assunzione di tutti i testi indicati nel provvedimento del giudice.

A. Acciari

R. U. Lin

Articolo 3 - Puntualità ed assenza di una parte.

- 1.- Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.
- 2.- In caso di mancata ed ingiustificata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui all'art. 2, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario.
- 3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.
- 4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., e le eventuali dichiarazioni di improcedibilità per assenza delle parti, saranno adottati al termine dell'udienza.
- 5.- Ove nel corso dell'udienza, i difensori si presentino in ritardo rispetto all'orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il giudice disporrà lo spostamento ad ora successiva, quando possibile, altrimenti al termine dell'udienza stessa.

Articolo 4 - Impedimento del giudice a tenere udienza.

- 1.- Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata la differirà con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, fax o posta elettronica, nonché al consiglio dell'ordine degli avvocati.

Articolo 5 - Comunicazioni delle parti al giudice.

- 1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- 2.- Segnaleranno altresì al giudice ed alla controparte qualsiasi motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa e le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.
- 3.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

Articolo 6 - Comunicazioni delle parti alla cancelleria.

- 1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria o nel primo atto difensivo utile, o alla prima udienza i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga attività riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
- 2.- Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà cura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione di apposita nota sulla porta della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria nonché all'inoltro della comunicazione all'Ordine degli Avvocati.

Art. 7 - Patrocinio a spese dello Stato.

- 1.- Ciascun avvocato, nell'ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ne darà atto nel primo atto

M. C. C.

R. C. C.

difensivo, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

Articolo 8 - Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza.

- 1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva e completa conoscenza della causa.
- 2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore e del giudice

Articolo 9 - Calendario del processo.

- 1.- Il Giudice, ove la natura della causa e le esigenze istruttorie ad essa collegate lo consentano, curerà di fissare il calendario del processo in accordo con i Procuratori delle parti fissando la data delle udienze nei tempi più contenuti possibili rispettando in ogni caso la pienezza dell'esercizio dei diritti di difesa delle parti stesse e tenendo conto dei precedenti impegni professionali dei difensori che siano stati tempestivamente indicati.
- 2.- Nel caso in cui il Giudice decida sulle istanze istruttorie delle parti a seguito di precedente riserva, prevederà che si procederà a fissare il calendario del processo nella prima udienza immediatamente successiva allo scioglimento della riserva stessa.
- 3.- Nel caso di fissazione di udienza con assegnazione di termini, detta udienza sarà fissata almeno dieci giorni dopo dalla scadenza dell'ultimo termine concesso.
- 4.- Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione di parti e testimoni, il giudice potrà prevedere nel calendario apposite udienze straordinarie da tenere in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato.

Articolo 10 - Trattative in corso di causa.

- 1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere/dovere del Giudice di verificarne la serietà. In ogni caso si darà atto nel verbale, delle ragioni e della durata e del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Articolo 11 - Redazione del verbale di causa.

- 1.- Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona.
- 2.- La verbalizzazione deve essere sintetica e deve contenere tutte le istanze delle parti.
- 3.- Ove il giudice le autorizzi sono ammesse note a verbale predisposte in via anticipata dalle parti, purché abbiano il carattere della sinteticità.

Art. 12 - Ammissione dei mezzi istruttori.

- 1.- Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. la discussione sui mezzi di prova dovrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima comparizione e all'esito della stessa il giudice provvederà sull'ammissione delle prove con ordinanza, fissando la successiva udienza per la loro assunzione.

Al. ...

R. ...

Articolo 13 - Assunzione delle prove testimoniali

- 1.- I difensori provvederanno a citare i testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, nel numero stabilito dal giudice, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione.
- 2.- I difensori avranno cura di indicare nella citazione l'orario fissato per l'escussione dei testi, l'avvertimento al teste sulle conseguenze della mancata comparizione nonché l'invito a comunicare alla Cancelleria del Giudice, della quale sarà indicato il recapito, la sua eventuale impossibilità a comparire.
- 3.- Nella verbalizzazione il giudice avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza articolata.

Articolo 14 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.

- 1.- Il difensore ove richieda al giudice la nomina di un consulente tecnico d'ufficio potrà proporre i relativi quesiti, l'ammissione dei quali è comunque rimessa all'univoca decisione del giudice; medesima facoltà è riconosciuta ai difensori di tutte le parti.

Articolo 15 - Udienza di precisazione delle conclusioni.

- 1.- All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori potranno, su autorizzazione del giudice, presentare fogli separati da allegare al verbale di udienza contenenti esclusivamente le conclusioni definitive.

Articolo 16 - Trasmissione degli atti al Giudice via email.

- 1.- Al momento del deposito delle memorie conclusionali e, comunque, entro il termine per il deposito delle repliche, gli avvocati dovranno inviare l'atto introduttivo, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica via e-mail al giudice all'indirizzo telematico fornito dalla cancelleria.

Articolo 17 - Liquidazione delle spese del giudizio.

- 1.- Il giudice nella liquidazione delle spese dovrà tenere conto delle attività effettivamente compiute dalle parti e dovrà comunque procedere in modo che detta liquidazione assicuri, nell'osservanza delle norme di legge, il pieno rispetto della dignità e del decoro del patrocinio forense.

Art. 18 - Tenuta dei fascicoli.

- 1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con numerazione progressiva che trovi riscontro nell'indice del fascicolo. La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo.
- 2.- In caso di richiesta di produzione di documenti in udienza, la parte interessata predisporrà un indice analitico dei documenti, laddove la produzione sarà autorizzata dal giudice; detto elenco sarà allegato al verbale dell'udienza del quale costituirà parte integrante.
- 3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio.

Aluati

R. U. L.

4.- Gli atti del fascicolo di ufficio saranno inseriti nel fascicolo progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e giudici avranno cura di non modificare tale ordine durante la consultazione del fascicolo.

CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA

Articolo 19 - Svolgimento udienza.

- 1.- All'udienza di comparizione avanti il Presidente, sarà consentita la presenza dei difensori dopo l'espletamento del tentativo di conciliazione.
- 2.- Al fine di garantire l'assoluta riservatezza, in tutti i casi in cui sarà necessaria l'audizione dei minori come pure quella delle persone nelle cause di stato, essa avverrà con le cautele necessarie rispetto agli altri giudizi chiamati nella giornata.
- 3.- Gli avvocati solleciteranno le parti assistite a non portare con sé figli minori se non richiesto dalla procedura.

Art. 20 - Assunzione prove testimoniali di minori.

- 1.- Al fine di garantire la spontaneità del minore nelle dichiarazioni che renderà, il giudice, prima dell'esame, potrà invitare i genitori a lasciare l'aula.
- 2.- Ai fini di tutelare la sua riservatezza, l'esame del minore (che dovrà essere verbalizzato) verrà condotto esclusivamente dal giudice, ove possibile e necessario con la assistenza di un ausiliario psicologo, se autorizzato a presenziare, e durante detto esame i procuratori delle parti non interverranno.
- 3.- Prima dell'esame ed in assenza del minore, i difensori potranno presentare al giudice per la relativa valutazione un informale elenco di domande da rivolgere al minore.
- 4.- Terminato l'esame, il minore verrà fatto allontanare dall'aula e le parti, ove necessario, sottoporranno al giudice ulteriori tematiche che ritengano necessario approfondire. Il giudice in tal caso potrà disporre il subitaneo richiamo del minore.
- 5.- In ogni caso gli avvocati cureranno di non dibattere temi della causa in presenza del minore.

CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Art. 21 - Fissazione udienza.

- 1.- Nella fissazione della prima udienza, il giudice si impegna a valutare l'esistenza delle ragioni di urgenza segnalate nell'atto introduttivo, dalla parte ricorrente.
- 2.- Il difensore della parte ricorrente si impegna ad indicare nel corpo del ricorso, ove possibile, gli estremi identificativi della pratica amministrativa come assegnati dall'ente previdenziale.
- 3.- Il difensore della parte ricorrente, nelle cause aventi ad oggetto il riconoscimento di previdenze in favore di invalidi civili, si impegna a depositare in cancelleria, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, la copia del ricorso introduttivo notificata alla controparte e ciò al fine di consentire un controllo preventivo sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed un ordinato svolgimento della udienza.



Art. 22 - Svolgimento udienze

1.- I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire personalmente le parti alla prima udienza di cui all'art. 420 c.p.c. al fine di consentire l'esperimento del libero interrogatorio in contraddittorio sui fatti di causa ed il tentativo di conciliazione, attesa la funzione nevralgica rivestita da tali atti nell'ambito del processo.

Il presente protocollo è stato approvato dai Magistrati nella riunione del 19 luglio 2012 e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella seduta del 18 settembre 2012.

Viene sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trapani in data 17 ottobre 2012.

Si dispone la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Trapani, la trasmissione alla Procura della Repubblica – Sede e la massima diffusione nelle Cancellerie civili.

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente del Tribunale

